



COMUNE DI PORANO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28 del 28-09-2020

OGGETTO: MISURE DI AIUTO PER EMERGENZA DA COVID-19. RIDUZIONE DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A CHIUSURA OBBLIGATORIA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** a partire dalle ore **21:00**, Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	CONTICELLI MARCO	Presente	7	BRUNORI ELENA	Presente
2	BONINO FABRIZIO	Assente	8	RENZONI MICHELA	Assente
3	FRASCONI PIERO	Presente	9	BRECCIA SETTIMIA	Presente
4	BRUNELLI GIOVANNA	Presente	10	MARINELLI BARBARA	Presente
5	MORETTI LUIGINO	Presente	11	PACIONI MIRKO	Presente
6	LUCCHI MARCELLO	Presente			

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Assume la Presidenza il SIG. MARCO CONTICELLI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE RITA PADULA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco rappresenta che il testo della presente deliberazione è stato esaminato in commissione bilancio; si tratta di una misura a favore delle attività chiuse per l'emergenza sanitaria, suggerita anche dall'Autorità di regolazione del settore (ARERA); il Comune ha ritenuto di stabilire, nell'abbattimento del 50%, l'entità del beneficio. Il beneficio, peraltro, non è automatico ma sarà applicato su richiesta degli interessati.

Su proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria,

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 12 del 03.06.2020 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione consiliare n. 13 del 03 giugno 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RITENUTA la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dal sopra richiamato art. 52;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali | stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il termine per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 30 settembre 2020 dall'art. 106 comma 3-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con deliberazione consiliare n. 22 del 27 settembre 2014 | stato approvato il regolamento comunale TARI, successivamente modificato con le deliberazioni n. 5 del 28 aprile 2016 e 15 del 15 marzo 2019;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo per salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio " chi inquina paga ";
- che l'ARERA con propria deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

ATTESO che il Comune di Porano:

- con deliberazione consiliare n. 13 dell'83 giugno 2020, si è avvalso della facoltà di cui al sopra citato art. 107, approvando per l'anno 2020 le tariffe per la TARI adottate per l'anno 2019, ferma la determinazione ed approvazione entro il 31 dicembre 2020 del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 24 luglio 2020 ha approvato le scadenze dell'acconto TARI 2020 per tutte le utenze domestiche e per le non domestiche escluse dai provvedimenti di chiusura per l'emergenza COVID19 ed ha disposto la sospensione del pagamento del tributo per le utenze non domestiche che, in osservanza delle disposizioni di contenimento del contagio adottate a livello nazionale, hanno dovuto sospendere la propria attività professionale, nelle more di nuove determinazioni di questo ente e di nuove determinazioni a livello statale;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19" con la quale l'Autorità, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto alcune misure di tutela straordinarie ed urgenti ed, in particolare,:

- l'introduzione di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili (artt. 1 e 2);
- la previsione di specifiche forme di tutela per quelle domestiche disagiate in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti (artt. 3 e 4);

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19 dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020;

VISTA la successiva deliberazione ARERA 238 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, quale ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi del "lockdown" imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

RICHIAMATO l'art. 54 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che attribuisce agli enti territoriali la facoltà di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C2020 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza de COVID - 19", nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e dello stesso articolo, fino ad un importo di 800.000 euro per impresa, fatta salva diversa previsione;

PRECISATO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 54, l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme e che tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

RITENUTO di attivare una misura straordinaria a sostegno di tutte le attività economiche con sede

operativa nel Comune di Porano che nel corso del 2020 sono state destinatarie delle misure di sospensione previste dalla normativa nazionale per il contenimento dell'emergenza da COVID- 19 e che, pertanto, sono state penalizzate incorrendo in una grave mancanza di liquidità;
RITENUTO, in particolare, di disporre, quale agevolazione fiscale, una riduzione del 50% della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19;

PRECISATO che i beneficiari della misura sono i soggetti titolari di attività economica:

a. il cui codice ATECO, risultante dal visura camerale, sia tra quelli inseriti negli elenchi allegati ai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a partire dall'11 marzo 2020, hanno disposto la sospensione in considerazione dell'emergenza sanitaria;

b. che non erano in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di COVID-19;

STABILITO che:

- per usufruire di tale riduzione il contribuente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 ottobre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione, nella quale si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva sospensione dell'attività, il codice ATECO dell'attività, nonché il requisito di cui alla lettera b) del precedente punto;
- l'agevolazione disposta, in considerazione della specifica finalità, avrà efficacia per il solo anno 2020;

QUANTIFICATO il budget previsionale della misura in questione in 15.000;

DATO ATTO che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito, a titolo di TARI, che sarà finanziato a carico del bilancio di previsione 2020/2022, anche a valere sui fondi provenienti dai trasferimenti ministeriali a sostegno delle maggiori spese di funzionamento dell'Ente conseguenti all'emergenza epidemiologica, consentendo così il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, nelle more della presentazione della suddetta istanza, di stabilire le scadenze TARI 2020 per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID in due rate, la prima pari al 50% di quanto dovuto entro il 30 novembre 2020 e la seconda, per il restante 50%, entro il 31 dicembre 2020;

CONFERMATE, per le utenze diverse, le determinazioni assunte con la precedente propria deliberazione n. 16 del 4 luglio 2020;

RITENUTO di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria la predisposizione di un modello di richiesta di riduzione e di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

RITENUTO di demandare, altresì, gli adempimenti relativi agli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

ACQUISITI, ai sensi degli art. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Per tutto quanto esposto, con votazione unanime, 9 favorevoli su 9 presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DISPORRE, quale agevolazione fiscale, una riduzione del 50% della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività a causa dell'emergenza da Covid-19;

2. DI INDIVIDUARE i beneficiari della misura nei soggetti titolari di attività economica:
- il cui codice ATECO, risultante dal visura camerale, sia tra quelli inseriti negli elenchi allegati ai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a partire dall'8 marzo 2020, hanno disposto la sospensione in considerazione dell'emergenza sanitaria;
 - che non erano in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di COVID-19;
3. DI STABILIRE che:
- per usufruire di tale riduzione il contribuente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 ottobre 2020, apposita istanza di riduzione, nella quale si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva sospensione dell'attività, il codice ATECO dell'attività, nonché il requisito di cui alla lettera b) del precedente punto;
 - l'agevolazione disposta, in considerazione della specifica finalità avrà efficacia per il solo anno 2020;
4. DI STABILIRE le scadenze TARI 2020 per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID in due rate, la prima pari al 50% di quanto dovuto entro il 30 novembre 2020 e la seconda, per il restante 50%, entro il 31 dicembre 2020;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Finanziaria i conseguenti adempimenti, compresi quelli relativi agli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, al fine di avviare celermente la misura di aiuto disposta, con successiva e separata unanime votazione.

Area Contabile:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Porano, 23-09-2020

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

Area Contabile:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Porano, 23-09-2020

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. MARCO CONTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RITA PADULA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

|| per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RITA PADULA

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RITA PADULA